



REGOLAMENTO INTERNO DELFINO PESCARA 1936 **Stagione Sportiva 2019/20**

1. Il presente Regolamento definisce le regole di comportamento che il Signor _____ (di seguito, per brevità, indicato come “tesserato” o ”calciatore“, tanto al singolare quanto al plurale) deve rispettare durante tutto il periodo di durata del contratto e/o del tesseramento in essere con la Delfino Pescara 1936 (di seguito, per brevità, indicata come la ”Società”).
2. I tesserati della Società devono osservare il presente regolamento quale parte integrante delle norme contenute nei regolamenti federali e nell’Accordo Collettivo di categoria, nonché delle norme che disciplinano il Settore Professionistico della F.I.G.C.
3. All’inizio della stagione sportiva il calciatore dovrà comunicare alla Società, presso gli uffici della sede legale in PESCARA, Via ARRONE n. 7, (o tramite mail all’indirizzo amministrazione@pescaracalcio.com o pec delfinopescara1936srl@pec.it) la propria residenza e/o domicilio (se differente da quello indicato nel contratto economico) e i numeri di telefono per garantire la propria reperibilità.
Ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva i tesserati delle società professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l’indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
In ogni caso il calciatore, durante il periodo delle vacanze o durante le convocazioni con la nazionale, è tenuto a fornire sempre un proprio recapito per poter essere rintracciato immediatamente.
4. Nessun calciatore, quindi anche i maggiori di anni tredici, potrà allontanarsi dal comune di Pescara per una distanza superiore a 50 chilometri, se non previa autorizzazione della Società.
5. Il programma di lavoro sarà stabilito dall’Allenatore ed effettuato nei modi, nei giorni e nelle ore da lui indicati.
Il calciatore è tenuto a partecipare, salvo casi di malattia o infortunio accertati dal Medico Sociale, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare, siano esse ufficiali o amichevoli, che la Società stessa organizza.
6. Gli orari stabiliti per il pranzo, per gli allenamenti, per le partenze per trasferte e per altri appuntamenti (come ad esempio quelli per i trattamenti masso- fisioterapici, esami diagnostici, visite mediche, etc.etc.) vanno sempre rispettati. La multa - oltre a quella stabilita dallo spogliatoio - sarà quella prevista dall’Accordo Collettivo di categoria e/o quella determinata dagli organi Federali competenti.
7. In caso di ritardo o assenza alle sedute di allenamento è sempre obbligatorio avvisare il Team Manager della Società. La multa - oltre a quella stabilita dallo spogliatoio - sarà quella prevista dall’Accordo Collettivo di categoria e/o quella determinata dagli organi Federali competenti.
8. Eventuali permessi per assenze da allenamenti o eventi in generale dovranno essere richiesti all’Allenatore e/o al Team Manager o al referente scolastico per i calciatori domiciliati presso il Convitto almeno 3 giorni prima e potranno essere in qualunque momento revocati.



9. La Società si riserva il diritto di organizzare in qualsiasi momento della stagione sportiva ritiri straordinari.

10. Allo scopo di garantire ordine e disciplina, non è consentito l'accesso al centro sportivo, all'hotel del ritiro prima della gara o ad altri luoghi comuni di lavoro, ai non tesserati della Società (procuratori, parenti, amici...) senza la preventiva autorizzazione dalla società.

11. Non sono ammesse visite in ritiro nel giorno precedente la gara e nel giorno della gara salvo espressa autorizzazione della Società.

12. In considerazione della opportunità di promuovere e favorire i rapporti con il pubblico, i tesserati dovranno rendersi disponibili, a turno, agli incontri con i tifosi, club biancazzurri, sponsor o partner nonché a presenziare ad eventi periodici e continuativi presso store ufficiale e/o aziende amiche. La mancata presenza a questi eventi prevede una sanzione di €1.000.

13. Per quanto riguarda le gare ufficiali della Prima Squadra sarà riservato un numero massimo di 3 biglietti per ogni tesserato nel settore Tribuna Majella Laterale Superiore. Il tesserato dichiara di conoscere il Codice di Regolamentazione adottato dalla società con particolare riferimento alla "cessione dei titoli di accesso" di cui all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva. I biglietti dovranno essere tassativamente perfezionati elettronicamente ed autonomamente. I biglietti non perfezionati, e quindi illeggibili dal sistema di controllo accessi tramite i tornelli, non saranno validi per l'accesso. In caso di necessità di ulteriori biglietti, gli stessi saranno a pagamento a tariffa intera/ridotta come prevista dal listino prezzi stagionale. Gli stessi, dovranno essere pagati al momento della consegna, tassativamente. Le modalità di accesso all'impianto e distribuzione dei tagliandi destinati ai tesserati, verranno comunicate dagli uffici ticketing e sicurezza al Team Manager per quanto concerne i calciatori gli staff al seguito della prima squadra, e singolarmente a tutto il resto dei tesserati della società.

14. Durante il periodo dell'attività agonistica i calciatori sono tenuti a rispettare i seguenti orari di rientro presso le proprie abitazioni.

Quindi: in caso di settimana tipo con gara ufficiale al sabato:

- Lunedì: ore 23:00. Martedì, mercoledì, giovedì: non oltre le ore 22:30, Venerdì: orario di ritiro.

In ogni caso in prossimità delle gare, ma in generale in ogni momento della stagione, il tesserato è tenuto a rispettare norme di comportamento che non compromettano la propria efficienza fisica. Si stabilisce che durante le 48 ore precedenti qualsiasi gara ufficiale il calciatore dovrà rientrare nella propria abitazione entro le ore 22:30. Coloro i quali verranno sorpresi o sarà accertata loro presenza fuori da tali orari saranno passibili di multa di €200 fissa più €500 ogni mezz'ora fuori orario.

15. Dopo la gara in trasferta è proibito rientrare nelle abitazioni con i mezzi propri, salvo deroghe concesse espressamente dall'Allenatore e/o dalla Società. Dopo ogni trasferta è obbligatorio il ritorno in sede con la Squadra, salvo eventuali esigenze da manifestare entro 3 giorni prima della partenza. Saranno concessi un massimo di 5 permessi a trasferta e sarà data precedenza a coloro che per serie esigenze dovranno fermarsi nel luogo della trasferta o che hanno residenza o abitazione vicina. Eventuali deroghe oltre i 5 saranno a discrezione dell'allenatore e/o società. I permessi potranno in qualsiasi momento essere revocati da Allenatore e/o Società.

16. I giovani che utilizzano i mezzi di trasporto messi a disposizione della Società devono sempre avvisare l'autista del mezzo ed il Team Manager in caso di assenza dagli allenamenti.





17. Gli orari e le date di partenza e rientro per impegni con le proprie nazionali vanno sempre concordati con la Società.

18. Senza la preventiva autorizzazione della Società i calciatori maggiori di tredici anni non possono praticare altra attività sportiva che possa mettere a rischio la propria incolumità, ad eccezione dello svolgimento dell'attività di educazione fisica durante le ore scolastiche.

Non è possibile svolgere altre attività lavorative a favore di terzi o in proprio, senza avere prima richiesto e ottenuto espressa autorizzazione dalla Società.

19. L'esercizio di qualsiasi disciplina sportiva praticata nel tempo libero, ivi comprese le partite di calcio o di calcetto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Società. Non necessitano di autorizzazione esclusivamente i giochi da tavolo **SENZA** fini di lucro. È vietato altresì il gioco d'azzardo di qualsiasi tipo ed in qualsiasi luogo, che sia in ritiro o nelle proprie abitazioni.

20. Sono tassativamente vietate le attività che comportino un rischio per l'incolumità fisica: automobilismo, motociclismo, snowboard, sci, sci d'acqua, parapendio, sport estremi, ecc ...

21. I tesserati, singolarmente o collettivamente, dovranno essere a disposizione della Società allorquando dovessero essere richiesti per partecipare a trasmissioni televisive, interviste o ad iniziative promo-pubblicitarie, convegni, conferenze e iniziative a carattere sociale. La mancata partecipazione, se non adeguatamente motivata, comporterà sanzioni di carattere disciplinare e comporterà una multa di €1.000 per ogni assenza non giustificata.

I tesserati possono rilasciare interviste ai vari organi di stampa, solo se preventivamente autorizzati dalla Società. È l'ufficio stampa della Società, nella persona del responsabile della comunicazione sig. Massimo Mucciante, a cadenzare settimanalmente gli incontri con gli organi di stampa nella maniera più equa possibile.

22. E' vietato spostarsi e utilizzare mezzi di trasporto pericolosi, definibili tali secondo il comune buon senso per un atleta che ha cura della propria incolumità e della propria buona condizione fisica.

23. Il comportamento del tesserato fuori dal campo si riflette sul prestigio e l'immagine della Società. Pertanto il tesserato si impegna a mantenere, anche e soprattutto durante la propria vita sociale, un comportamento probò, corretto e rispettoso.

24. I calciatori NON possono in alcun modo partecipare a qualsiasi gioco di scommesse inerenti i campionati di calcio e/o altri sport (ippica, basket...) italiani e/o esteri.

RAPPORTI CON STAMPA E USO SOCIAL:

25. E' preciso dovere di ogni tesserato **NON** rilasciare, tanto in pubblico che in privato, dichiarazioni che comportino critiche nei confronti della Società. È altresì vietato postare su social o via web informazioni/dichiarazioni/critiche che riguardano la propria attività professionale e/o le interessenze della società per la quale è tesserato; è in ogni caso vietato rilasciare dichiarazioni che siano lesive in qualsiasi modo, della professionalità di tesserati o dirigenti societari, o dipendenti della società stessa di qualsiasi grado, ovvero rilasciare dichiarazioni che determinino situazioni di conflitto a livello personale e societario. È sempre fermamente vietato postare foto o dichiarazioni scritte o verbali che possano costituire in qualche modo NOTIZIE RISERVATE O CHE ANTICIPINO LA NOTIZIA A ORGANI DI STAMPA O MEDIA IN GENERALE, senza previa autorizzazione dell'ufficio stampa.





DELFINO PESCARA 1936 SPA
Via Arrone, 7 – 65128 Pescara
P.Iva e C.F. 01887080685
Tel. 085 4510574 – 622 - Fax 085 2056313
www.pescaracalcio.com
info@pescaracalcio.com

Se qualche tesserato non dovesse rispettare tale norma verrà multato di €5.000 e gli verrà contestato legalmente il comportamento irrispettoso con le conseguenze legali e pecuniarie del caso.

26. Durante l'attività sportiva e all'esterno dell'ambiente societario è fondamentale utilizzare un linguaggio conforme allo stile della Società, sia nei confronti della stampa, delle televisioni e dei sostenitori. Più in particolare non saranno tollerate bestemmie ed espressioni volgari o maleducate.

27. Sarà rigorosamente punito qualsiasi comportamento non conforme all'ordine (sia sui campi di allenamento che sui mezzi di trasporto), ed oltraggioso del rispetto e decoro delle cose e delle persone, siano essi giornalisti, tifosi o dipendenti/collaboratori della società.

NORME INERENTI AD EQUIPAGGIAMENTO , MAGAZZINO E SPOGLIATOI:

28. Durante i ritiri è obbligatorio utilizzare gli indumenti consegnati dalla Società.

29. E' fatto assoluto divieto di utilizzare indumenti diversi da quelli consegnati dalla Società. È obbligatorio utilizzare gli indumenti forniti dalla società per lo svolgimento di allenamenti ed attività preparatorie, con particolare attenzione alle attività di "riscaldamento pre-gara", nonché nei momenti di riposo durante i ritiri collegiali. E' altresì fatto assoluto divieto di donare o comunque alienare a chicchessia le maglie ed altri indumenti Societari e/o attrezzi (palloni societari). Nel caso di mancato rispetto, la Società provvederà ad addebitare ad ogni calciatore, nella prima mensilità in pagamento, il costo di ogni indumento/attrezzatura sottratta. (secondo il listino allegato).

La Società metterà a disposizione di ogni calciatori n.20 maglie e 20 pantaloncini da gioco ufficiali. Eventuali ulteriori maglie e/o pantaloncini non restituite saranno addebitati nella prima mensilità di stipendio in pagamento. Tutto il materiale che sarà volontariamente danneggiato, tagliato e/o modificato sarà anch'esso addebitato nella prima mensilità di stipendio in pagamento. Sono esclusi gli indumenti che hanno subito strappi e/o danneggiamenti dovuti all'attività sportiva e/o al normale uso degli stessi.

30. Il tesserato è tenuto a indossare la divisa sociale e gli equipaggiamenti forniti dalla Società per ogni appuntamento ufficiale e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in occasione di tutte le gare, durante i trasferimenti da e per gli stadi, durante le trasferte, nelle sedute di allenamento, in occasione di esibizioni, manifestazioni o eventi in cui è interessata la Società. Il mancato rispetto di tale norma prevede una multa di €500.

31. E' tassativamente vietato indossare, durante gli allenamenti, orecchini, braccialetti e collane. È altresì vietato indossarli, ai sensi delle attuali norme delle regole del giuoco del calcio, durante le competizioni ufficiali.

32. Tutto il materiale sportivo e gli indumenti per lo svolgimento delle attività sportive sono forniti in dotazione. In caso di smarrimento e/o deterioramento dovuto a negligenza, al tesserato sarà addebitato il relativo costo; la disposizione è valida anche per i palloni e altro materiale sportivo che dovesse essere donato ai tifosi durante gli allenamenti o le partite (costi in listino allegato).

32bis. Il tesserato con la ricezione, firma e accettazione del presente regolamento autorizza la società ad addebitare in busta paga il materiale preso (e accertato dal tesserato stesso), regalato e o smarrito secondo il listino allegato.





33. La Società ed il proprio personale non è responsabile del trasporto del materiale che non riguarda l'attività sportiva.

34. Prima di recarsi al campo o al luogo di convocazione, la borsa personale deve essere controllata per assicurarsi che sia tutto in ordine e che non vi sia nessuna mancanza.

35. Ogni calciatore è responsabile anche del materiale utilizzato durante le sedute di allenamento (palloni, pettorine, ostacoli, ecc..). Ad ogni seduta bisogna controllare che siano in ordine al loro posto.

36. Lo spogliatoio deve essere mantenuto ordinato e pulito. Il materiale sporco dovrà essere riposto con ordine nelle apposite ceste curando che gli indumenti (calzini compresi) vengano lasciati per il giusto verso e NON aggrovigliati. Inoltre il calciatore dovrà avere cura di NON lasciare nelle tasche dei pantaloni da lavare oggetti come chewingum, accendini, sigarette, monetine o altro che possa arrecare danno alle lavatrici, alle asciugatrici ed agli indumenti stessi. Il mancato rispetto della norma prevede una multa di €100 per ogni trasgressione accertata .

37 La Società non risponde di furti o danni all'interno degli spogliatoi. Si consiglia quindi a tutti i tesserati di non portare indumenti ed oggetti di valore. Potrà essere concesso l'utilizzo di una cassaforte comune (o simile) da voi fornita, dove poter lasciare i vostri effetti personali.

NORME DI CARATTERE MORALE:

38. Durante i viaggi, il soggiorno in albergo, sul campo di gara e di allenamento, in occasione di riunioni, i calciatori devono considerarsi come rappresentanti della Società e della loro categoria. Devono perciò utilizzare la massima compostezza nel comportamento ed utilizzare decoro nel vestire, (con abbigliamento stabilito dalla Società nei casi sopra indicati). Devono altresì avere cura nel parlare presentandosi sempre in modo corretto.

39. Quando non si è convocati, è obbligatorio nelle gare casalinghe andare allo stadio con abiti adeguati. La maglia della Società deve essere rispettata anche attraverso un comportamento probò, sia nel campo sia nella vita di tutti i giorni. Ogni trasgressione è mancata presenza verrà multata di 1000€

40. Il tesserato deve mantenere una condotta conforme ai principi della probità e della rettitudine, nonché dimostrare correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica (in special modo in occasione di ammonizioni o espulsioni subite) , economica, sociale, pubblica e privata, per tutta la durata del contratto stipulato con la Società.

41. Durante la gara il comportamento e gli atteggiamenti del tesserato verso i propri compagni, l'allenatore, i dirigenti, l'arbitro e gli avversari devono essere ispirati a criteri di lealtà, sportività e rispetto delle regole, sia pure nella concitazione delle situazioni che si possono venire a creare durante un evento agonistico.

USO DEL TELEFONO , DOCUMENTI IDENTITÀ e ALTRO:

42. Occorre sempre portare un documento di riconoscimento in occasione di partite ufficiali e tornei, è responsabilità unica del calciatore fornire tutta la documentazione sanitaria e d'identità utile a partecipare alle gare ufficiali.





DELFINO PESCARA 1936 SPA
Via Arrone, 7 - 65128 Pescara
P.Iva e C.F. 01887080685
Tel. 085 4510574 - 622 - Fax 085 2056313
www.pescaracalcio.com
info@pescaracalcio.com

43. L'uso del telefono cellulare deve essere limitato: è obbligatorio disattivarlo nel centro sportivo, negli spogliatoi, durante il tragitto precedente le partite ed a tavola. Ogni trasgressione accertata comporterà €100 di multa.

44. In particolare l'uso dei telefoni cellulari è tassativamente vietato: a) negli spogliatoi prima, durante e dopo le gare; b) durante gli allenamenti; c) sul pullman durante le trasferte per arrivare allo stadio - gara; d) a tavola; e) durante le riunioni con l'Allenatore; f) in sala massaggi; g) durante l'attività in palestra. In caso di inosservanza sarà comminata una multa di €100.

45. E' proibito ai calciatori maggiori di tredici anni leggere fumetti, riviste, giornali, mentre sono sottoposti ai trattamenti medici e/o massofisioterapici. In caso di inosservanza sarà comminata una multa di €100.

46. E' vietato fumare.

47. I tesserati devono rispettare le istruzioni di carattere tecnico e disciplinare loro impartite dall'Allenatore e dai dirigenti della Società, nonché osservare tutte le norme regolamentari emanate dalla Lega di appartenenza e dalla F.I.G.C. Ai tesserati che vengano meno ai loro obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i provvedimenti sanzionatori previsti dagli Accordi Collettivi di categoria e/o le sanzioni comminate dagli organi Lega e FIGC competenti.

RAPPORTI CALCIATORE/STAFF SANITARIO:

48. Il tesserato è invitato a seguire il regime alimentare definito dallo staff medico della Società.

49. Il calciatore deve sottoporsi agli accertamenti clinico-diagnostici periodici previsti dalla legislazione vigente, per consentire il rispetto delle Norme Regolamentari di riferimento (art. 43 e 44 delle N.O.I.F.) e di quanto previsto negli accordi collettivi tra le Leghe e l'A.I.C.; per gli adempimenti sanitari previsti i calciatori dovranno rivolgersi unicamente al Medico Sociale designato dalla Società.

50. Il tesserato è tenuto a rispettare il calendario di visite e trattamenti previsti (es. fisioterapia) predisposto dalla Direzione Sanitaria della Società e riportato nelle notizie concernenti l'attività della squadra.

51. Il tesserato infortunato dovrà sottoporsi immediatamente al controllo del Medico sociale, che ne accerterà l'eventuale idoneità al proseguimento dell'attività sportiva e fornirà tutte le prescrizioni per le cure sanitarie alle quali dovrà sottoporsi. Il calciatore potrà riprendere gli allenamenti solamente dopo la sua dichiarazione di guarigione e di idoneità.

52. La Società potrà inoltre richiedere al tesserato infortunato di sottoporsi a visite mediche di controllo ai fini assicurativi.

53. Le eventuali fasi di recupero delle proprie prestazioni sportive dovranno eseguirsi nel rispetto delle indicazioni del Medico sociale e potranno essere effettuate mediante allenamenti differenziati, anche in orari diversi da quelli stabiliti per gli altri tesserati.

54. La Società dispone di una struttura sanitaria di altissimo livello che si avvale dell'opera di illustri Professionisti per le diverse specializzazioni.





DELFINO PESCARA 1936 SPA
Via Arrone, 7 – 65128 Pescara
P.iva e C.F. 01887080685
Tel. 085 4510574 – 622 - Fax 085 2056313
www.pescaracalcio.com
info@pescaracalcio.com

55. Il tesserato dovrà avvalersi esclusivamente della struttura sanitaria e dei Professionisti messi a disposizione dalla Società. Nel caso in cui il tesserato intendesse avvalersi di Professionisti non facenti parte della struttura sanitaria della Società, lo stesso deve avvertire preventivamente il Medico sociale e in ogni caso darne comunicazione alla Società, così come previsto dall'art. 14.3 dell'Accordo Collettivo. La Direzione medica avrà altresì diritto di delegare il Medico sociale ad assisterli qualora si sottoponga a trattamenti sanitari da parte di Medici non appartenenti alla struttura

57. Qualora il calciatore intenda farsi visitare da altro medico o specialista è obbligato a farsi rilasciare la diagnosi SCRITTA o qualunque altro certificato che dovrà sottoporre al Medico sociale.

58. Tutti i calciatori che, su invito del responsabile sanitario e dello staff tecnico, abbiano concordato un protocollo d'intervento per infortuni di varia entità, sono tenuti al rispetto massimo di suddette disposizioni presentandosi con puntualità a tutti gli appuntamenti.

59. In ogni caso, ai fini della valutazione di eventuali infortuni, il tesserato è tenuto ad effettuare le visite specialistiche e gli esami richiesti dal responsabile sanitario, e a sottoporsi alle visite del Medico Fiscale e delle Assicurazioni dietro semplice comunicazione della Società.

60. I calciatori sono tenuti a non assumere nessuna sostanza che non sia espressamente autorizzata dallo staff medico. La Società, tramite i propri Medici sociali, fornirà ai calciatori solo farmaci strettamente necessari alla cura della patologia riscontrata.

61. Qualora il tesserato si trovi fuori sede e sia colpito da improvvisa malattia, prima di assumere farmaci prescritti da altro Medico, dovrà informare il Medico Sociale.

62. Qualora il tesserato assuma farmaci (comprese aspirine, analgesici, pomate, colliri, o simili) non prescritti dal Medico Sociale o dagli altri Medici della struttura sanitaria della Società sarà ritenuto esclusivo responsabile di ogni eventuale danno conseguente, sia a lui che alla Società.

63. Nessun farmaco, prodotto omeopatico, integratori nutrizionali (ad esempio vitamine, supplementi alimentari, prodotti dietetici, preparati galenici e erboristici) o prodotti per applicazione cutanea (ad esempio creme) può essere assunto se non dietro esplicita e formale autorizzazione dei Medici della Società.

64. Qualora il tesserato ricorra, a proprie spese, alle prestazioni di fisioterapisti, massaggiatori o altri parasanitari non appartenenti alla struttura sanitaria della Società senza preventiva autorizzazione della Società, sarà ritenuto esclusivo responsabile di ogni eventuale danno derivante a se o alla Società, anche nel caso incorra - seppur inconsapevolmente - nel rischio "doping".

65. Le prestazioni di medici, terapisti, paramedici non appartenenti alla struttura sanitaria della Società non possono assolutamente essere e effettuate nei centri sede di permanenza abituale o sporadica della squadra.

66. Dopo la gara, o a fine allenamento, o nel giorno di sosta i calciatori sono tenuti obbligatoriamente in caso di infortuni a comunicare eventuali problemi allo staff tecnico e sanitario. Coloro che NON comunicheranno tali problematiche verranno ritenuti abili per partecipare al 100% alla ripresa degli allenamenti.





DELFINO PESCARA 1936 SPA
Via Arrone, 7 – 65128 Pescara
P.iva e C.F. 01887080685
Tel. 085 4510574 – 622 - Fax 085 2056313
www.pescaracalcio.com
info@pescaracalcio.com

66bis. Coloro i quali per loro precisa decisione si avvarranno di prestazioni e/o cure esterne sono obbligati a presentarsi alla ripresa degli allenamenti abili al 100%. Pertanto i tesserati sono invitati qualora venissero curati altrove a completare al 100% le cure presso le cliniche esterne, dando modo al nostro staff medico di continuare solamente la normale routine giornaliera.

RAPPORTI CON I TIFOSI

67. Richiamata integralmente la normativa di riferimento, con particolare attenzione all'art. 25, commi 9 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, si rappresenta che è fatto esplicito divieto di intrattenere rapporti diretti con i tifosi ed al di fuori delle occasioni legate agli eventi sportivi, salvo nei casi in cui ciò sia autorizzato preventivamente dalla Società. Nel caso in cui il tesserato venga contattato direttamente da soggetti legati o meno dalla tifoseria della Delfino Pescara, qualsiasi sia la motivazione addotta dall'interlocutore, deve darne immediata notizia al TEAM MANAGER ed allo SLO che provvederanno a gestire la situazione. Nel caso di eventuale presenza ingiustificata dei tifosi nei pressi dell'abitazione del tesserato o di disturbo dello svolgimento delle normali funzioni private quotidiane dello stesso, questi deve darne immediata comunicazione al TEAM MANAGER o, in subordine, allo SLO della Società che gestiranno la situazione, non escludendo, comunque, che il tesserato, in casi di grave rischio, contatti nell'immediato le Forze di Polizia. Per nessun motivo deve essere avviato un dialogo od un confronto con i soggetti presenti, delegando ai rappresentanti della Società od alle Forze di Polizia, la gestione della situazione.

E' altresì vietato, a fine gara, oltrepassare il terreno di gioco per recarsi in prossimità degli spalti a meno che ciò non venga espressamente autorizzato dallo SLO, presente nella zona.

I tesserati che fanno richiesta di biglietti o accrediti per l'ingresso allo stadio hanno l'obbligo di "perfezionare" il titolo di ingresso indicando le generalità dell'utilizzatore finale e sono responsabili dell'irreperibilità di coloro ai quali vengono consegnati, oltre che al comportamento degli stessi durante lo svolgimento della gara.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PAGAMENTO SANZIONE :

68. Il sottoscritto, dopo avere letto e compreso l'informativa della Società, con la sottoscrizione della presente, autorizza la Società, per il tramite della sua Direzione medica, al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), riguardanti il suo stato di salute, raccolti e detenuti dalla Direzione medica in ragione e per il perseguimento dell'esercizio della professione medica, per tutti gli adempimenti inerenti alla gestione del contratto e/o del tesseramento del calciatore con la Società (incluso l'espletamento degli accertamenti clinici e diagnostici previsti dalla normativa indicata al punto 1 che precede, l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi, la gestione e cessione del tesserino del calciatore), e a indagine biometrica, scientifica e statistica.

69. Dopo avere letto e compreso l'informativa fornita dalla Società, con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto autorizza altresì la Società alla comunicazione dei dati personali riguardanti il suo stato di salute, raccolti e detenuti dalla Direzione Medica, ai consulenti scelti dalla Società, nonché a coloro che prestano la loro attività professionale per tutti i fini inerenti alla gestione del contratto e/o del tesseramento del calciatore con la Società come sopra indicati.

70. Dopo avere letto e ben compreso l'informativa fornita dalla Società, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto, anche per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, incarica e autorizza la Società per il tramite della sua Direzione Medica, e il laboratorio di analisi scelto dalla Società, a seguire nei propri confronti gli esami ematici periodici nonché gli esami tossicologici (nelle forme di indagine tramite esame delle urine, capelli, sudore e saliva) che la





DELFINO PESCARA 1936 SPA
Via Arrone, 7 – 65128 Pescara
P.iva e C.F. 01887080685
Tel. 085 4510574 – 622 - Fax 085 2056313
www.pescaracalcio.com
info@pescaracalcio.com

Società stessa e la Direzione Medica ritengano ragionevolmente opportuni per la tutela della salute del tesserato.

71. Dopo avere letto e ben compreso l' informativa fornita dalla Società, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto, anche per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, incarica e autorizza il laboratorio di analisi scelto dalla società ad eseguire nei propri confronti i test diagnostici ai fini della ricerca degli anticorpi anti HIV (test dell' Aids), nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art.5 legge 135/1990.

72. Dopo avere letto e ben compreso l' informativa fornita dalla Società, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto autorizza la Società alla comunicazione dei dati personali riguardanti il suo stato di salute alla compagnia assicurativa incaricata dalla Società, e a consegnare alla stessa copia di tutta la relativa documentazione medica e/o clinica, attuale e pregressa, ivi compresi i risultati di accertamenti di infezione da HIV (Aids), acconsentendo sin d' ora al trattamento dei dati da parte di quest' ultima, per gli adempimenti, anche precontrattuali, analizzati alla stipulazione di contratto di assicurazione del tesserato

La Società è altresì autorizzata a divulgare le informazioni relative agli infortuni che possono occorrere al calciatore nel corso del suo rapporto con la Società, nella misura strettamente necessaria a soddisfare l' interesse pubblico all' informazione sulle condizioni di salute del calciatore.

73. Con la sottoscrizione del presente regolamento interno, il sottoscritto dà l' assenso all' assicurazione sulla propria vita ai sensi dell' art. 1919 b del Codice Civile in base alle condizioni previste dalla convenzione stipulata tra la Società e la/e Società di assicurazione/i scelta/e discrezionalmente dalla Società.

74. La Società come previsto dalle N.O.I.F. potrà richiedere una riduzione del compenso annuo lordo in conseguenza di squalifiche e/o atti ritenuti gravi dalla stessa. Potrà altresì applicare i provvedimenti di cui all' art. 11.1 dell' Accordo Collettivo nei casi di inadempimento e/o di mancato rispetto del presente Regolamento.

75. Con la sottoscrizione del presente regolamento il sottoscritto accetta ed autorizza la società ad addebitare la sanzione applicata per l' inadempimento riscontrato, direttamente in busta paga, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave – nel qual caso si applicheranno anche i provvedimenti previsti anche dal C.G.S. - , al calciatore che verrà meno ai propri obblighi contrattuali e/o violerà le norme di comportamento del presente Regolamento si applicherà, senz' altro avviso, il provvedimento della multa che sarà determinata in relazione alla gravità del proprio inadempimento o del proprio comportamento, nei limiti e con le modalità previste dall' Accordo Collettivo vigente al momento della violazione.

76. Con la sottoscrizione della presente il tesserato accetta ed autorizza ad addebitare in busta paga il materiale preso (accertato insieme al calciatore) danneggiato o regalato/smarrito.





DELFINO PESCARA 1936 SPA
Via Arrone, 7 - 65128 Pescara
P.iva e C.F. 01887080685
Tel. 085 4510574 - 622 - Fax 085 2056313
www.pescaracalcio.com
info@pescaracalcio.com

IL CALCIATORE (nome cognome e data di accettazione e presa visione regolamento stagione sportiva 2019/20, in tutti i suoi 76 punti)

Nome e cognome e firma dei genitori del calciatore (se minorenni)

Con espreso riferimento ai punti 66 (autorizzazione al trattamento dei dati sanitari), 67 comunicazione dati per fini statistici e biometrici), 68 (test HIV), 69 (comunicazione alla compagnia assicurativa indicata dalla Società) e 70 (esami ematici e tossicologici).

